COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

83.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GABRIELE PIERMARTINI**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 16

Piermatini Gabriele, *Presidente* 3, 11, 12, 13, 15, 16

Andreis Sergio (Verde) 10, 11, 12, 13, 14, 15

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 10, 11, 14, 16

Boselli Anna Milvia (PCI) 12, 14, 16

D'Angelo Guido (DC) 13, 14, 15

Filippini Rosa (Verde) 15, 16

Galli Giancarlo (DC), *Relatore* 9, 10, 14, 15

Manfredi Manfredo (DC) 10, 11

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

DINO MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative ».

Comunico che la I Commissione giustizia e la X Commissione attività produttive hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti e sui subemendamenti approvati in linea di principio dalla nostra Commissione nella seduta del 25 ottobre 1990.

Ricordo che gli emendamenti, i subemendamenti e gli articoli aggiuntivi ancora all'esame della nostra Commissione sono i seguenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è così modificato:

« 2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche. Decorsi inutilmente tali termini l'autorizzazione si intende rilasciata qualora la domanda sia corredata da una perizia tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, sull'osservanza dei limiti minimi fissati con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. La regione è comunque tenuta a rilasciare l'autorizzazione previa verifica delle condizioni previste dal primo comma entro i necessari dodici mesi e avvalendosi ove occorra delle strutture previste dall'articolo 1-*quinquies*. Qualora le autorità competenti per il controllo accertino, dopo la messa a regime dell'impianto, che le emissioni superano i limiti minimi di cui al comma precedente, l'autorità regionale competente procede ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ».

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, dopo le parole: presentazione della domanda stessa *aggiungere le seguenti:* corredata dalla documentazione prescritta.

0. 1. 2. 21.

Boselli, Testa Enrico.

All'articolo 1, sostituire le parole: entro 30 giorni *con le seguenti:* entro 90 giorni.
0. 1. 2. 22.

Boselli, Testa Enrico.

All'articolo 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: Trascorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
0. 1. 2. 1.

Manfredi.

All'articolo 1, sostituire le parole: La regione rilascia l'autorizzazione definitiva entro i successivi dodici mesi *con le seguenti:* La regione, entro i successivi dodici mesi, si pronuncia in via definitiva sulla domanda. In ogni caso l'autorizzazione provvisoria conserva efficacia fino al provvedimento definitivo da parte della regione.
0. 1. 2. 20.

Il Relatore.

All'articolo 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: Prima della messa a regime dell'impianto il titolare deve in ogni caso aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
0. 1. 2. 50.

Boselli.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è così sostituito:

« 2. La regione si pronuncia sulla domanda, sentito il comune o i comuni ove è localizzato l'impianto, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro 30 giorni dalla presentazione di dette modifiche. Decorsi inutilmente tali termini l'autorizzazione si intende rilasciata in via provvisoria qualora la domanda sia corredata da una perizia tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, attestante l'osservanza dei limiti minimi fissati per i nuovi impianti ai sensi dell'articolo 3, comma 2. La regione rilascia l'autorizzazione definitiva entro i successivi dodici mesi ».
1. 2.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Decorsi inutilmente i termini riservati alla regione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o quelli riservati al Ministero dell'ambiente dallo stesso comma 2, limitatamente alle domande già presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 fino alla data di entrata in vigore della presente legge le emissioni sono autorizzate a condizione che siano rispettati i limiti minimi fissati con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

2. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a trasmettere alla regione e al Ministero dell'ambiente una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare i limiti di cui al comma 1 nonché i termini relativi alla messa a regime dell'impianto.

3. Qualora le autorità competenti per il controllo accertino, dopo la messa a regime dell'impianto, che le emissioni superano i limiti minimi di cui al comma 1 segnalano tale situazione alla regione che è tenuta a procedere ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
1. 01.

Il Relatore.

All'articolo 1-bis *aggiungere in fine le seguenti parole:* Per l'autorizzazione definitiva si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
0. 1. 022. 1.

Manfredi.

All'articolo 1-bis *aggiungere in fine le seguenti parole:* ferma restando la facoltà della regione di stabilire, in sede di autorizzazione definitiva, limiti conformi a quelli che saranno fissati per gli impianti nuovi.
0. 1. 022. 2.

Boselli, Testa Enrico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Limitatamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fino al 120° giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione, ove la regione non abbia già provveduto, si intende rilasciata in via provvisoria a condizione che le domande siano integrate da una perizia tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, attestante l'osservanza dei limiti minimi stabiliti per gli impianti esistenti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 51, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero di quelli fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 4, lettera *e)*, del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
1. 022.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Limitatamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fino al 30 giugno 1992, l'autorizzazione, ove la regione non vi provveda nei termini previsti dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, si intende rilasciata a condizione che le domande siano integrate da una perizia tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, attestante l'osservanza dei limiti minimi stabiliti per gli impianti esistenti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 51, ovvero di quelli più restrittivi fissati dalla regione ai sensi del comma 2.

2. La regione può stabilire, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti di emissione relativamente a zone determinate, ove accerti il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. 01. 30.

Il Relatore.

All'articolo 1-quater *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Relativamente agli impianti di cui al comma 1, i termini previsti per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono differiti al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 03. 6.

Il Relatore.

All'articolo 1-quater *sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Con decreto interministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono determinate le attività o le emissioni che provocano inquinamento atmosferico poco significativo, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 e del DPCM 21 luglio 1989.
0. 1. 03. 8.

Il Relatore.

All'articolo 1-quater *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-*bis*. Le imprese, i cui impianti rientrano nelle condizioni previste dal comma 5, attestano alle autorità di controllo competenti, individuate dalla regione, la sussitenza delle condizioni stabilite dal decreto interministeriale di cui al comma 4.
0. 1. 03. 9.

Boselli, Testa Enrico.

All'articolo 1-quater *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-*bis*. Le imprese, i cui impianti rientrano nelle condizioni previste dal comma 5, attestano alle autorità competenti di cui agli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, la sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto interministeriale di cui al comma 4.
0. 1. 03. 7.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1-ter *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater*.

1. Gli impianti esistenti appartenenti alle categorie indicate nell'allegato alla presente legge devono presentare il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, al 31 marzo 1991.

2. Relativamente ai suddetti impianti i termini previsti per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, sono riaperti e prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. I titolari degli altri impianti non inclusi nell'elenco contenuto nell'allegato, di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di autorizzazione alle emissioni alle autorità competenti, di cui agli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, entro il 31 marzo 1991 ed il relativo progetto di adeguamento, ove necessario, entro il 31 luglio 1991.

4. Le imprese i cui impianti presentano emissioni poco significative ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, e le cui soglie di poca significatività sono stabilite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988 sono tenute a presentare una comunicazione scritta alle autorità competenti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni.
1. 04.

Il Relatore.

All'articolo 1-quinquies *sostituire le parole da:* analisi *fino a:* laboratorio, *con le seguenti:* I controlli e le analisi che debbono essere effettuati a uno dei titolari degli impianti in attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
0. 1. 04. 2.

Boselli, Testa Enrico.

All'articolo 1-quinquies, *dopo le parole:* di laboratorio, *aggiungere le parole:* previsti dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
0. 1. 04. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1-quater *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quinquies*.

1. Le analisi ed i controlli di laboratorio, in caso di dichiarata temporanea impossibilità delle strutture pubbliche, possono essere effettuate da o presso laboratori specializzati, individuati dalle regioni anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Gli oneri relativi sono posti a carico dei titolari degli impianti.
1. 05.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1-quinquies *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*sexies*.

1. Gli articoli 1 e 1-*bis* si applicano anche alle domande di autorizzazione relative alle modifiche sostanziali degli impianti che rientrano nella competenza delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

2. Per le attività previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 le autorizzazioni ivi previste vanno richieste anche per le modifiche sostanziali degli impianti stessi.
1. 06

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1-sexies *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è così modificato:

« 1. Chi esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 15, la domanda di autorizzazione nel termine prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. Chi, nel caso previsto dal comma 1, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti ovvero quelle indicate nella perizia giurata prevista dall'articolo 7, comma 2, ovvero non realizza il progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da due milioni a dieci milioni.

3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

5. È sottoposto alla pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni chi continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto.

6. Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza autorizzazione prescritta dall'articolo 13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a due anni e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

7. Chi contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'articolo 13 è punito con la pena dell'arresto sino ad un anno e dell'ammenda sino a lire due milioni.
1. 010.

Andreis.

*Dopo l'articolo 1-*sexies *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è così modificato:

« 1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'articolo 16 sono puniti con l'arresto sino a due anni con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ».
1. 09.

Andreis.

*Dopo l'articolo 1-*sexies, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è così modificato:

« 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a due milioni.

3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a due milioni.

4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione, e quelle imposte dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti ovvero quelle indicate nella perizia giurata prevista dall'articolo 7, comma 2 è punito con l'arresto sino a due anni con l'ammenda sino a lire cinquanta milioni.

5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino a due anni se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ».
1. 08.

Andreis.

*Dopo l'articolo 1-*sexies *aggiungere il seguente:*

ART. ...

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 è così sostituito:

« 3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori-limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione o nella perizia tecnica giurata, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro il termine prefissato, nei limiti previsti ».
1. 021.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1-*sexies *aggiungere il seguente:*

ART. ....

1. Il primo periodo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è sostituito dal seguente:

« In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di difformità da quanto attestato nella perizia tecnica giurata, l'autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni ».
1. 020.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1-*sexies *aggiungere il seguente:*

ART. ....

All'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: per valori superiori a quelli minimi di emissione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *a)* ovvero per valori superiori a quelli più restrittivi stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, lettera *c)*.
1. 040.

Manfredi.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sottolineo che, in seguito ai chiarimenti intervenuti negli ultimi giorni in seno alla maggioranza, ho ritenuto opportuno presentare due emendamenti. Il primo, all'articolo 1, è volto a contemperare due opposte esigenze: da un lato quella di consentire il superamento di un meccanismo che si è inceppato per responsabilità sia dello Stato sia delle regioni, dall'altro quella di garantire tale superamento senza rotture del sistema di controllo, necessario in materia di emissioni in atmosfera. In tale ottica, l'emendamento in questione mira non tanto a codificare la figura del silenzio-assenso, quanto ad introdurre un meccanismo – peraltro già presente sia nella legge Merli sia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 – che preveda un'autorizzazione provvisoria ed un'autorizzazione definitiva. Stabilendo che la regione si pronuncia in via definitiva sulla domanda entro i successivi dodici mesi, e che in ogni caso l'autorizzazione provvisoria conserva efficacia fino all'emanazione del provvedimento definitivo da parte della regione, si supera il dilemma (emerso nel corso dell'ultima riunione che abbiamo tenuto in materia) tra la figura del silenzio-assenso e quella del silenzio-rifiuto, qualora si superassero i limiti temporali stabiliti. Con tale previsione si intende garantire alla regione la possibilità di intervenire comunque, anche oltre il tempo prefissato, senza far venir meno la perizia tecnica giurata, che assume il valore di autorizzazione provvisoria. A mio avviso, tale soluzione – adottata anche grazie al contributo del collega D'Angelo – risponde all'esigenza di mantenere un necessario meccanismo di garanzia.

Il secondo emendamento, riferito all'articolo 1-bis, è volto a risolvere la questione, su cui non si era trovato un accordo, circa l'ipotesi di una sanatoria pura e semplice per tutte le domande presentate fino a 120 giorni prima dell'entrata in vigore della presente normativa. La soluzione prospettata è quella del rispetto dei limiti minimi fissati dalle linee guida per gli impianti esistenti. Mi permetto di sottolineare che tali valori sono i medesimi in vigore a livello europeo per i nuovi impianti e non rappresentano, pertanto, un'interpretazione « lassista » della direttiva comunitaria.

L'altra questione riguarda il fatto che non si esclude la competenza della regione, né il diritto-dovere della medesima, ad intervenire in tutti i casi ed in tutte le aree dove la qualità dell'aria superi i limiti fissati dal decreto-legge n. 203 del 1988. Pertanto, la regione, in attesa della fissazione di linee-guida per i nuovi impianti e la piena attuazione di tutta la normativa prevista da tale de-

creto, può stabilire, per determinate aree, valori più restrittivi di quelli contenuti in dette linee-guida, attestati da una perizia giurata.

Ritengo che questa soluzione sia adeguata alla situazione ed in grado di contemperare le varie esigenze, perché non si traduce né in un blocco, né in un'apertura ingiustificata ed immotivata, se rapportata all'inquinamento atmosferico. La soluzione prospettata, infatti, può rispondere a questa duplice esigenza, in quanto evita un blocco burocratico ed un lassismo che non ha ragione di esistere.

Pertanto, in seguito ai chiarimenti intervenuti in questi ultimi giorni con i colleghi della maggioranza, ritiro il mio emendamento 1.1 e gli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.022. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Boselli e Testa Enrico 0.1.2.21 e sugli articoli aggiuntivi Andreis 1.010, 1.09 e 1.08; esprimo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

Non comprendo peraltro il significato dell'emendamento Manfredi 1.040, sul quale gradirei un chiarimento da parte del presentatore.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Concordo con i pareri espressi dal relatore e mi dichiaro favorevole agli emendamenti da lui presentati.

MANFREDO MANFREDI. Annunciando di ritirare i miei subemendamenti 0.1.2.1 e 0.1.022.1, desidero fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in merito al mio emendamento 1.040.

Con il noto decreto ministeriale sono stati stabiliti valori minimi e massimi di emissione, sulla base dei quali le regioni dovranno rilasciare le autorizzazioni per gli impianti esistenti, ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Essendo, tra l'altro, cessata l'efficacia di eventuali provvedimenti regionali difformi da quanto stabilito con il decreto ministeriale, il comma 5 dell'articolo 13 prescrive che fino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni. È ovvio che, per stabilire se vi sia o meno un peggioramento, bisogna disporre di un termine minimo di riferimento. Otto o dieci anni fa è accaduto che siano state concesse autorizzazioni ad impianti industriali con prescrizioni *ad hoc* che fissavano limiti molto relativi, anche perché i risultati tecnici dei rilevamenti non erano certi quanto lo sono oggi. Il sistema delle verifiche costanti porta ora ad effettuare controlli sulle industrie in questione in base a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5: ogni qual volta le emissioni subiscono un peggioramento rispetto ai limiti stabiliti, tali industrie vengono penalizzate. Ciò aveva una logica quando non esistevano i termini minimi di riferimento che sono stati stabiliti in seguito; ora, però, credo sia giusto che tutte le concessioni attribuite in precedenza in via provvisoria prevedano gli stessi parametri indicati dalle norme attualmente in vigore, altrimenti le industrie che, come ripeto, hanno ricevuto in passato autorizzazioni individuali, sarebbero costrette a rispettare limiti diversi da quelli posti dalle norme attuali.

Sono convinto, dunque, dell'utilità dell'emendamento, tuttavia sarei disposto ad accettare eventuali suggerimenti del relatore in merito ad una migliore stesura del testo.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Se devo essere sincero, il testo dell'emendamento mi sembra effettivamente di difficile interpretazione.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, chiedo che l'emendamento in questione venga dichiarato inammissibile, in quanto la nostra Commissione aveva concordato una procedura ben precisa, che non è stata rispettata. Si era stabilito, infatti, che gli emendamenti al testo definito il 25 ottobre scorso dovessero essere presentati entro le ore 20 di ieri, mentre l'emendamento di cui si sta discutendo è

stato presentato oggi. Oltre tutto, onorevole Manfredi, non si tratta di una proposta di modifica puramente formale, ma, al contrario, sostanziale e, a mio avviso, fortemente peggiorativa del testo che avevamo concordato il 25 ottobre e che è servito da base per gli emendamenti.

MANFREDO MANFREDI. Intendo chiarire che ho presentato ieri l'emendamento in questione.

SERGIO ANDREIS. Per quale motivo, allora, non è incluso nel fascicolo degli emendamenti ?

PRESIDENTE. Confermo che tale emendamento è stato presentato ieri: non è incluso nel fascicolo perché gli uffici hanno dovuto verificarne la correttezza formale.

Ritengo, comunque, opportuno accantonare l'emendamento Manfredi 1.040 per consentire su di esso un momento di riflessione.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, preannuncio che interverrò su tutti gli emendamenti e i subemendamenti presentati, utilizzando interamente il tempo a mia disposizione, poiché ritengo che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio colpo di mano.

Il provvedimento al nostro esame ha avuto una storia estremamente travagliata sin dall'inizio del suo *iter*. Infatti, pur essendo stato costituito a suo tempo un Comitato ristretto, i colleghi non hanno mai dedicato troppa attenzione ai suoi lavori, tanto che il relatore Galli, la collega Boselli ed il sottoscritto hanno sollecitato il presidente Botta ad invitare i colleghi ad occuparsi maggiormente di una materia di fondamentale rilevanza ed estremamente delicata come è quella al nostro esame.

Ci troviamo oggi in una situazione per la quale, nel momento in cui si tiene a Ginevra la seconda Conferenza mondiale sul clima e si raccomanda a tutti i paesi partecipanti di ridurre drasticamente le emissioni in atmosfera, il nostro Governo – che peraltro ha la presidenza di turno della Comunità economica europea – vorrebbe emanare un provvedimento che, contrariamente a quanto sosteneva il collega Galli, può essere definito « alla vaselina ». Dico questo sia perché il silenzio-assenso viene reinserito con le nuove previsioni, sia perché – disattendendo i patti, dal momento che il presidente Botta aveva chiesto di utilizzare il testo del 25 ottobre come base per gli emendamenti –, viene stravolto il testo iniziale dando luogo ad una vera e propria presa in giro.

Alla luce di tali considerazioni ritengo che il subemendamento 0.1.2.21 rappresenti quanto meno un miglioramento all'interno di un provvedimento largamente peggiorativo della situazione delle regioni in materia di tutela dell'atmosfera. Ricordo, peraltro, che solo grazie al lavoro del Comitato ristretto il Governo ha emanato – dopo essere stato inadempiente per mesi, a causa dei conflitti tra il Ministero dell'ambiente e quello dell'industria – le linee guida. Tuttavia, ci chiediamo di che tipo di linee guida in realtà si tratti, dal momento che queste sono state emanate solo per gli impianti esistenti, lasciando nel vago – ci è stato detto su richiesta delle regioni – ...

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Si tratta di un fatto ben preciso, non vago.

SERGIO ANDREIS. Non abbiamo avuto modo di verificare questa affermazione perché quando ci occupiamo dei problemi dell'ambiente, dalle regioni ci viene fatta notare l'inadempienza dell'amministrazione centrale e, viceversa, quest'ultima denuncia l'inadempienza delle regioni, con un gioco allo scaricabarili in cui sono l'ambiente e la salute dei cittadini a farne le spese: basti considerare le percentuali di crescita esponenziale dei tumori alla vie respiratorie.

Sono questi i problemi di cui dobbiamo discutere e non altri, dal momento che non dobbiamo fare concessioni a talune aziende o imprenditori. In realtà, si

sta cercando di far approvare un testo che contrasta – come ho già affermato – non solo con le linee emerse dalla Conferenza internazionale sul clima, ma anche con le direttive comunitarie recepite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boselli e Testa Enrico 0.1.2.21, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Boselli e Testa Enrico 0.1.2.22.

ANNA MILVIA BOSELLI. Vorrei sottolineare l'importanza del subemendamento in questione che il relatore ha ritenuto di non accogliere. Nell'emendamento del collega Galli si fa riferimento al termine di trenta giorni perché la regione si pronunci sulle modifiche apportate al progetto. Tale termine appare assolutamente incongruo, poiché renderebbe necessaria di fatto la prassi prevista nella seconda parte del comma 2, laddove si dice che decorsi inutilmente i termini prescritti, la perizia tecnica giurata, così come l'autorizzazione provvisoria, si intendono rilasciate.

Chiediamo che il termine di trenta giorni venga esteso a novanta per consentire alla regione di intervenire, quindi di pronunciarsi sulle modifiche presentate al progetto da parte delle imprese, evitando il ricorso all'autorizzazione provvisoria e alla perizia tecnica giurata.

SERGIO ANDREIS. Chiedo al Governo di accogliere la proposta della collega Boselli, modificando peraltro il termine di novanta giorni con quello di centoventi. Dico questo perché uno dei nodi del provvedimento al nostro esame è stato proprio quello relativo all'asserita incapacità da parte delle amministrazioni regionali a porre in essere quanto di loro competenza. Il provvedimento presentato dal ministro dell'ambiente, è stato infatti motivato con la necessità di prevedere una sanatoria dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, che recepiva nella normativa italiana quattro direttive comunitarie di tutela dall'inquinamento atmosferico. È stato sostenuto, ripeto, che le regioni non erano in grado di osservare i termini previsti e che, non essendo il personale sufficiente per poter effettuare i controlli, si rendeva necessaria una sanatoria per le autorizzazioni richieste fino ad allora ed una normativa a maglie più larghe soprattutto per quanto riguarda le sostanze cosiddette « poco significative », proprio al fine di consentire agli imprenditori di svolgere le proprie attività.

Il relatore Galli, nell'esprimere il parere sugli emendamenti, ha illustrato la metodologia seguita nella redazione di questo provvedimento, che è la stessa adottata per la cosiddetta legge Merli e per la direttiva Seveso. L'esito fallimentare di queste due esperienze e la situazione di stallo di tali disposizioni per l'impossibilità di dar loro attuazione, è un fatto sorprendente sul quale dovremmo riflettere.

Le proposte emendative approvate in linea di principio il 25 ottobre, le quali tendevano a modificare quell'impostazione che ha causato il fallimento degli interventi a favore del settore idrico e delle aziende a rischio di incidenti rilevanti, finiscono oggi per essere stravolte.

Ancora una volta devo constatare che non impariamo nulla dagli errori commessi; anzi, con questo provvedimento si vuole introdurre la *deregulation*, senza comprendere che il problema di fondo consiste nel convincere gli imprenditori a non inquinare, poiché ciò è anche nel loro interesse. Per questo condividiamo la richiesta dei rappresentanti della Confindustria e di altre aziende di sollecitare l'adozione di regole certe in tale materia, sebbene la loro azione non sia certo determinata dal timore di essere colpiti dal cancro.

In conclusione, il termine di 90 giorni dovrebbe incentivare le amministrazioni regionali, soprattutto dopo la recente riforma delle USL, varata dal Parlamento, la quale prevede il potenziamento degli

organici dei servizi di igiene pubblica ed ambientale, nonché dei presidi multizonali di prevenzione, ad effettuare i previsti controlli nel breve periodo. Del resto è noto che le conseguenze prodotte nel medio e nel lungo periodo vengono aggravate proprio dall'assenza di controlli. Pertanto, preannuncio il voto favorevole del gruppo verde sull'articolo aggiuntivo Boselli e Testa Enrico 0.1.2.22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Boselli e Testa Enrico 0.1.2.22, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento del relatore 0.1.2.20.

SERGIO ANDREIS. Anche su di esso preannuncio il voto contrario del gruppo verde, poiché siamo in presenza di quello che, all'inizio del mio intervento, ho definito « silenzio-assenso con vaselina ».

Non possiamo condividere la soluzione prospettata dal relatore Galli; peraltro, il fatto che l'onorevole Manfredi abbia ritirato il subemendamento 0.1.2.1 è per noi una sorta di cartina di tornasole.

Il subemendamento del relatore prevede che la regione, entro i successivi 12 mesi, si pronunci in via definitiva sulla domanda; in ogni caso l'autorizzazione provvisoria conserva efficacia fino al rilascio del provvedimento definitivo da parte della regione.

L'onorevole Galli, memore delle lunghe discussioni avute con noi su tale punto, ha tentato di risolvere il problema con quest'ultima parte del subemendamento, prevedendo che se la regione non è in grado di pronunciarsi nei successivi 12 mesi, resta in vita l'autorizzazione provvisoria. A nostro avviso si tratta di una previsione inadeguata, né possiamo fingere di non sapere con quali modalità essa viene rilasciata. In base al testo attuale, infatti, l'imprenditore provvede all'autocertificazione, senza che sul suo atto di fiducia venga effettuata alcuna verifica.

Il problema, come ho già detto altre volte, è che l'Italia non è la Svezia; nel nostro paese le leggi della Repubblica affidano ad alcuni organi, cioè ai presidi multizonali di igiene e prevenzione delle USL, il controllo di determinate situazioni. Ora, con le modifiche che ci accingiamo ad approvare, si vuole introdurre l'istituto dell'autocertificazione, che non è un sistema credibile, perché l'imprenditore tende a denunciare quello che vuole, sapendo che nessun controllo verrà esercitato.

Ciò significa che nella politica di tutela dell'atmosfera si segue la stessa logica che presiede all'evasione fiscale, cioè l'assenza di controlli da parte degli organi competenti; sappiamo dal ministro Formica, infatti, che soltanto due cittadini su cento possono temere l'effettuazione di un qualsiasi controllo.

Ritengo che la situazione attuale non solo è mutata, ma è addirittura peggiorata rispetto a quella della scorsa settimana, poiché si annullano i risultati già conseguiti. Il Governo tenta di procedere ad una controriforma, presentando nuovamente il decreto-legge sull'emergenza idrica in Campania, bocciato ben due volte dall'Assemblea, perché ritenuto incostituzionale; il Governo, infatti, aveva inserito nel testo talune disposizioni non era riuscito a far approvare in questa Commissione.

Poiché l'articolo aggiuntivo che ci accingiamo a votare risponde a questa stessa logica, non posso che preannunciare il voto contrario del gruppo verde.

GUIDO D'ANGELO. Signor Presidente, l'onorevole Andreis ha proposto un nuovo tipo di provvedimento, finora ignorato dal diritto amministrativo: il cosiddetto silenzio-assenso « con vaselina ». Si tratta, ripeto, di un provvedimento ancora sconosciuto, che non credo troverebbe spazio nel nostro ordinamento.

La disciplina contenuta nel subemendamento in questione, però, è sostanzialmente diversa da quella che regola l'istituto del silenzio-assenso; mi meraviglia che l'onorevole Andreis non abbia colta

tale differenza, poiché esso, una volta approvato, gli consentirebbe di svolgere un'opera meritoria, anzi un'attività benemerita di tutela e di controllo dell'ambiente.

Quando in una legge si prevede l'istituto del silenzio-assenso significa che si introduce un meccanismo per cui il provvedimento può essere adottato attraverso il semplice comportamento tacito della pubblica amministrazione. Quindi, il silenzio-assenso comporta un provvedimento legittimo che non determina alcuna responsabilità per la pubblica amministrazione, in quanto si tratta di un effetto previsto espressamente dalla legge: pertanto, l'amministrazione potrebbe tranquillamente non provvedere. Nel caso in questione, invece, l'amministrazione regionale conserva sempre il potere-dovere di provvedere entro dodici mesi: scaduto inutilmente tale termine, si ha un'omissione penalmente sanzionabile.

SERGIO ANDREIS. No, perché non è scritto « deve rilasciare », ma « rilascia ».

GUIDO D'ANGELO. L'omissione costituisce inadempimento, è questa l'enorme differenza rispetto al silenzio-assenso. In questo caso, quindi, si configura un reato di omissione, aggravato dal suo protrarsi. Pertanto, la tutela prevista dall'emendamento del relatore consente al cittadino di non vedersi improvvisamente privare dell'autorizzazione a causa di una semplice inerzia della pubblica amministrazione.

ANNA MILVIA BOSELLI. Condividiamo le preoccupazioni del collega Andreis, per cui ci dichiariamo contrari al subemendamento del relatore 0.1.2.20, specie in relazione all'ultimo periodo, che recita: « In ogni caso l'autorizzazione provvisoria conserva efficacia fino al provvedimento definitivo da parte della regione ». L'effetto è, in sostanza, quello di prolungare l'autorizzazione provvisoria e proprio per tale motivo invito la Commissione a considerare la nostra posizione contraria su tale subemendamento.

Allo scopo di fugare le preoccupazioni espresse, ho presentato un ulteriore subemendamento, del seguente tenore: « Prima della messa a regime dell'impianto, il titolare deve in ogni caso aver ottenuto la prescritta autorizzazione ». Si intende garantire, cioè, che venga effettuato un controllo prima della messa a regime dell'impianto, per verificare che le emissioni non superino i limiti stabiliti dalla legge. Per i motivi espressi, invito la Commissione, anche a nome del mio gruppo, a prendere in seria considerazione questo subemendamento.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei dire all'onorevole Boselli che le sue considerazioni sono condivisibili: mi sembra soltanto che vi sia un'incomprensione sul linguaggio giuridico adoperato dal relatore. Affermare, infatti, che prima della messa a regime deve intervenire l'autorizzazione regionale corrisponde, sostanzialmente, a sostenere che l'autorizzazione che interviene nel frattempo è provvisoria. In conclusione, quindi, si stabilisce che per ottenere l'autorizzazione definitiva è necessario che venga effettuato il controllo. Mi sembra, pertanto, che il relatore e l'onorevole Boselli dicano due cose identiche, ma adoperando un linguaggio giuridico diverso.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Vorrei invitare l'onorevole Andreis ad essere tanto cortese da rileggere il testo concordato dalla nostra Commissione il 25 ottobre, cui egli ha fatto riferimento. In tal modo potrà verificare che la stesura odierna, pur con gli emendamenti presentati, è vicinissima a tale testo.

Alla collega Boselli vorrei invece ricordare che ci troviamo in sede di discussione dell'articolo 7, non dell'articolo 8. È quest'ultimo articolo, infatti, a disciplinare il controllo sulle emissioni degli impianti, per verificare se siano conformi ai limiti stabiliti dalla legge. L'articolo 7 prevede semplicemente il controllo riferito alla fase progettuale, pertanto non si può pretendere di inserire anche in que-

sta norma ciò che è già prescritto da un altro articolo, altrimenti continueremmo a riscrivere sempre le stesse cose, anziché elaborare testi che consentano una lettura coerente.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, quanto affermato dal relatore non corrisponde a verità.

ROSA FILIPPINI. Chiedo la parola, signor presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Filippini, ma non è possibile che lei intervenga a questo punto.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.2.20.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento Boselli 0.1.2.21.

SERGIO ANDREIS. Colgo l'occasione per replicare a quanto affermato in precedenza dal collega Galli e per dire al sottosegretario Angelini che il suo atteggiamento sarebbe maggiormente comprensibile se egli ricoprisse la carica di sottosegretario di Stato per l'industria, anziché per l'ambiente. Sembra quasi, infatti, che egli non si renda conto di quale sia esattamente la questione di cui stiamo discutendo in questa fase. Volendo, infatti, riconoscere la buona fede del sottosegretario Angelini, dobbiamo pensare che il Governo non comprenda a fondo le conseguenze che il provvedimento in esame comporterà in materia ambientale. Il testo che sembra dover risultare dalla seduta odierna non rappresenta certamente, infatti, un provvedimento di tutela dell'ambiente, ma, al contrario, un provvedimento di « confroriforma » dell'ambiente.

Inoltre, quando il collega Galli si riferisce all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, ho l'impressione che abbia in mente un diverso provvedimento, dato che l'articolo 8 in questione parla semplicemente di comunicazione dell'ente locale.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Ma si dice anche che prima della messa a regime degli impianti, l'impresa ne da comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.

SERGIO ANDREIS. Mi sembra che il nostro sia un dialogo tra sordi. Del resto, la posizione che oggi difende il collega Galli è di tutt'altro avviso rispetto a quella su cui il Comitato ristretto ha lavorato. Non capisco, infatti, perché il relatore abbia espresso parere negativo sull'emendamento della collega Boselli, il quale prevede che prima della messa a regime dell'impianto il titolare debba aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Questa previsione è necessaria perché, quando si parla di autorizzazione provvisoria, sappiamo benissimo che questa in realtà, nella maggioranza dei casi, non ci sarà mai, dal momento che viene rilasciata semplicemente attraverso una perizia giurata, e si fornisce un alibi per non concedere neppure l'autorizzazione definitiva. A tale proposito, il collega D'Angelo ha evidenziato taluni aspetti sui quali non possiamo essere d'accordo; infatti, poiché egli ha parlato di attività benemerita di denuncia da parte degli ambientalisti, le rispondo che avrebbe ragione di asserire ciò qualora non vi fosse l'obbligo di rispettare le leggi, ma poiché così non è, e leggi vanno rispettate, le dico che non sono gli ambientalisti a dover denunciare i danni sull'ambiente, ma gli organismi delegati dal legislatore al controllo.

GUIDO D'ANGELO. Ma io non intendevo dire questo.

SERGIO ANDREIS. Forse il collega D'Angelo non si è ben spiegato, ma questo è quanto ho percepito dal suo intervento.

Con il provvedimento al nostro esame si consente agli organi dello Stato di non poter funzionare, e ciò è molto grave dal momento che la posta in gioco è la salute dei cittadini.

Per tali ragioni chiedo una breve sospensione della seduta al fine di consen-

tire una riflessione sul subemendamento Boselli 0.1.2.50 anche in considerazione del fatto – lo ribadisco – che ci troviamo a discutere in stridente contrasto con quanto avevamo stabilito in sede di Comitato ristretto. L'eventuale accoglimento del subemendamento in questione potrebbe in qualche modo modificare il taglio, sinora negativo, del provvedimento al nostro esame.

ROSA FILIPPINI. Intervengo brevemente per richiamo al regolamento. Signor presidente, il comma 2 dell'articolo 50 del regolamento recita: « Se i ministri, dopo tale dichiarazione, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione ». Non era mia intenzione riaprire la discussione, anche perché i colleghi non mi sembravano tanto interessati a ciò, ma avrei ritenuto utile chiarire l'oggetto della nostra proposta. Poiché ciò non ci è stato consentito, esprimo la mia ferma protesta chiedendo di poter aver la parola tutte le volte che mi è consentito.

PRESIDENTE. Quando il Governo interviene soltanto per fornire chiarimenti, non si intende riaperta la discussione. Quella che lei ha richiamato, onorevole Filippini, è un'altra fattispecie.

ANNA MILVIA BOSELLI. Concordo sull'opportunità di una breve sospensione della seduta per consentire una riflessione sull'emendamento da me presentato. Del resto, non comprendo la preoccupazione del relatore e dei colleghi della maggioranza nell'accogliere la mia proposta, dal momento che si sostiene che tale previsione è già contenuta nell'articolo 8. Ma se così fosse, si renderebbe più chiaro un aspetto rilevante, rafforzando una previsione già contenuta in un altro articolo.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Poiché ritengo non vi siano divergenze sostanziali con i colleghi intervenuti ma soltanto incomprensioni su alcuni punti, propongo un accantonamento del subemendamento Boselli 0.1.2.50.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di accantonare l'esame del subemendamento Boselli 0.1.2.50 e dell'emendamento 1.2 del relatore e di sospendere brevemente la seduta.

(È approvata).

Sospendo quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,10, è ripresa alle 16,25.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE BOTTA

PRESIDENTE. Desidero confermare all'onorevole Andreis che il testo oggi al nostro esame non si discosta da quello elaborato dalla Commissione il 25 ottobre.

Informo i colleghi che a causa di imminenti votazioni in Assemblea non possiamo proseguire nei nostri lavori. Propongo pertanto di rinviare il seguito della discussione a venerdì 16 novembre alle 8,45.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 16,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI
DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 14 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO